



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori D’AMBROSIO LETTIERI, AIELLO,
MANDELLI e LIUZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2013

Disposizioni in materia di formazione specialistica in medicina generale e cure primarie

ONOREVOLI SENATORI. - La medicina generale rappresenta uno dei pilastri fondamentali su cui si regge il Sistema sanitario nazionale. Oggi, con il processo di deospedalizzazione e con il rafforzamento dell'assistenza territoriale, il medico di medicina generale rappresenta una figura indispensabile. Già prima della riforma sanitaria del 1978, il cosiddetto «medico di famiglia» era il primo riferimento sanitario per i cittadini e si prendeva cura dei suoi assistiti in maniera globale.

Nei Paesi anglosassoni, lo chiamano da sempre *General Practitioner*. In Italia, invece, questa fondamentale figura del sistema sanitario, ha cambiato più volte nome: medico curante o di fiducia, di famiglia, condotto o della mutua, di base e, infine, di medicina generale.

I medici di medicina generale (MMG) sono medici di fiducia del singolo utente; curano il paziente nel contesto della sua famiglia ed esercitano il loro ruolo professionale promuovendo la salute, prevenendo le malattie e fornendo terapie e cure.

Tale figura venne introdotta nel nostro Paese con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito dell'istituzione del Servizio sanitario nazionale. Secondo la disposizione contenuta nell'articolo 25 della citata legge si stabilisce che il medico di famiglia è scelto da ciascun cittadino tra il personale dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale allo scopo di potersi garantire una prima forma di assistenza esterna al presidio ospedaliero e con la successiva riforma avvenuta nel 1992 con il decreto legislativo n. 502 vengono disciplinati i compiti del medico di medicina generale.

L'articolo 21 del titolo IV del decreto legislativo n. 368 del 1999, stabilisce che per

l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale che si consegue al seguito di un corso di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni.

I giovani camici bianchi versano oramai da anni in condizioni di precarietà e denunciano la mancata valorizzazione dei corsisti titolari di una borsa di studio pari a euro 11.103,82 soggetta a una duplice tassazione IRPEF e IRAP. Essi vivono, pertanto, in una condizione di evidente svantaggio rispetto ai loro colleghi specializzandi e dottorandi universitari, titolari di contratti di formazione e borse di studio esenti da tassazione e di importo mediamente e significativamente superiore.

Il presente disegno di legge è volto ad apportare alcune modifiche al decreto legislativo n. 368 del 1999 per valorizzare il ruolo del corsista di medicina generale attraverso l'adozione di un contratto di formazione specifica di medicina generale.

La medicina generale è un'importante risorsa in quanto risponde ai bisogni necessari dei pazienti al di fuori dell'ospedale e riduce l'afflusso degli accessi al pronto soccorso. Nella prospettiva di riorganizzare e potenziare la medicina del territorio risulta di fondamentale importanza che il ruolo dei medici di famiglia sia valorizzato. È necessario ripensare la formazione specialistica in medicina generale, rivolta a chi sceglie la medicina generale come propria professione per il futuro ponendo come obiettivo quello di assicurare una pari dignità al percorso formativo del medico di medicina generale rispetto a quello dei medici specialisti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di formazione specialistica in medicina generale e cure primarie)

1. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole: «specifica in medicina generale» sono sostituite dalle seguenti: «specialistica in medicina generale e cure primarie»;

b) all'articolo 22, comma 1, le parole: «specifica di medicina generale» sono sostituite dalle seguenti: «specialistica in medicina generale e cure primarie»;

c) all'articolo 24, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il diploma di cui all'articolo 21 si consegue a seguito di un corso di formazione specialistica in medicina generale e cure primarie della durata di tre anni ed è riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale.»;

d) all'articolo 24, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'atto di iscrizione alla scuola di formazione specialistica ai sensi del comma 1, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica in medicina generale e cure primarie. Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di medico di medicina generale, mediante la frequenza programmata delle attività di cui al comma 2.

1-ter. Lo schema-tipo del contratto è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della

salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

I-quater. Il contratto è stipulato con le regioni o le province autonome nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie e le università le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa dei corsi di formazione specialistica articolati in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche di cui all'articolo 26.

I-quinquies. Il contratto è annuale ed è rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di formazione specialistica in medicina generale e cure primarie.

I-sexies. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

a) la rinuncia al corso di formazione specialistica in medicina generale e cure primarie da parte del medico;

b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;

c) le prolungate assenze ingiustificate alla frequenza programmata delle attività di cui al comma 2.

I-septies. In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.

I-octies. Le eventuali controversie sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

I-nonies. Con la sottoscrizione del contratto il medico che segue la formazione specialistica in medicina generale e cure primarie si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche di cui al comma 2.

I-decies. Al medico che segue la formazione specialistica in medicina generale e cure primarie, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto mensilmente dalle regioni un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

I-undecies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e finanze, è definito l'importo per il conferimento di una borsa di studio annuale al medico che segue la formazione specialistica in medicina generale e cure primarie non inferiore a euro 11.103,82.

I-duodecies. Per assicurare l'acquisizione delle conoscenze teoriche e pratiche per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e finanze, sono individuate le attività formative professionalizzanti remunerate per un importo determinato annualmente dal Ministro della salute.»;

e) al titolo IV, capo I, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Formazione specialistica in medicina generale e cure primarie».

Art. 2.

(Contratto di formazione specialistica in medicina generale e cure primarie)

1. Il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla modifica del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2006, per potenziare e valorizzare l'attività dei me-

dici di medicina generale sulla base dei seguenti criteri:

a) consentire l'apertura di partita IVA per gli adempimenti fiscali necessari nell'ambito delle attività professionali compatibili con lo svolgimento del corso;

b) definire l'importo per il conferimento di una borsa di studio annuale al medico di medicina generale non inferiore a euro 11.103,82;

c) individuare le attività formative professionalizzanti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dell'economia e finanze, remunerate per un importo determinato annualmente;

d) prevedere che il trattamento fiscale della borsa di studio non è soggetto alle ritenute IRPEF e IRAP.

